

SENTENZA DELLA CORTE

11 dicembre 1985 *

Nel procedimento 110/84,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale, posta alla Corte a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dallo Hoge Raad der Nederlanden, nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Comune di Hillegom

e

Cornelis Hillenius,

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 12 della prima direttiva del Consiglio 12 dicembre 1977, 77/780, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi ed il suo esercizio,

LA CORTE

composta dai signori Mackenzie Stuart, presidente, U. Everling, K. Bahlmann e R. Joliet, presidenti di sezione, G. Bosco, T. Koopmans, O. Due, Y. Galmot e T. F. O'Higgins, giudici,

avvocato generale: Sir Gordon Slynn
cancelliere: D. Louterman, amministratore

viste le osservazioni presentate:

— per il comune di Hillegom, attore nella causa principale, dall'avv. Dommering,

— per il sig. Hillenius, convenuto nella causa principale, dall'avv. Sillevis-Smitt,

* Lingua processuale: l'olandese.

- per il governo della Repubblica federale di Germania, dai sigg. Seidel e Röder, in qualità di agenti,
- per il governo del Regno Unito, dal sig. Braggins, in qualità di agente,
- per il governo della Repubblica italiana, dal sig. Ferri, avvocato dello stato, in qualità di agente,
- per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. Gilmour e Grondman, membri dell'ufficio legale, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza dell'11 luglio 1985,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(Parte « In fatto » non riprodotta)

In diritto

- 1 Con ordinanza 13 aprile 1984, pervenuta alla Corte il 20 aprile successivo, lo Hoge Raad der Nederlanden ha sollevato, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, tre questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione dell'art. 12, n. 1 della prima direttiva del Consiglio 12 dicembre 1977, 77/780, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi ed il suo esercizio (GU L 322, pag. 30).
- 2 La controversia principale trae origine dal fatto che il comune di Hillegom (in prosieguo: « il comune »), nel luglio del 1981, aveva depositato 600 000 HFL presso l'Amsterdam American Bank NV, posta in liquidazione nell'ottobre dello stesso anno. Il comune chiedeva al tribunale di Amsterdam di disporre l'audizione di un certo numero di testimoni. Secondo il diritto olandese, è possibile far ciò, in determinati casi, a futura memoria. Il comune chiedeva che venisse escusso, fra gli altri, il sig. Hillenius, capo dell'ufficio contabilità della Nederlandse Bank (banca

centrale olandese), che nei Paesi Bassi è incaricata della sorveglianza generale degli istituti di credito, a norma della « Wet Toezicht Kredietwezen » (legge sulla sorveglianza degli istituti di credito; in prosieguo: « la WTK »), e che costituisce l'autorità di controllo per gli istituti di credito ai sensi della summenzionata direttiva 77/780 (in prosieguo: « la direttiva »).

- 3 Dopo che il tribunale aveva emesso l'apposita ordinanza, l'Hillenius invocava il diritto di esser dispensato dal deporre per rifiutare di rispondere ad un certo numero di domande che gli erano state poste come teste e che vertevano sul controllo svolto dalla Nederlandse Bank sull'Amsterdam American Bank NV.
- 4 L'Hillenius impugnava dinanzi alla corte d'appello di Amsterdam l'ordinanza del giudice-commissario che negava il suo diritto alla dispensa dal deporre. Con ordinanza 30 maggio 1983, la corte d'appello annullava l'ordinanza del giudice-commissario, in quanto l'Hillenius aveva con ragione addotto l'obbligo di legge di far salvo il segreto d'ufficio per rifiutarsi di deporre. L'ordinanza veniva impugnata dal comune in cassazione, dinanzi allo Hoge Raad.
- 5 Lo Hoge Raad rileva anzitutto che l'Hillenius, per giustificare il rifiuto, si richiama all'art. 46, n. 1 della WTK il quale recita:

« È fatto divieto a chiunque svolga compiti in ragione dell'applicazione della presente legge o dei decreti emanati in forza della presente legge, di usare o rendere noti dati e informazioni forniti in base alla presente legge o dati e informazioni ottenuti in occasione dell'ispezione di libri contabili o documenti, più ampiamente di, o diversamente da, quello che è necessario per lo svolgimento del suo compito o è richiesto dalla presente legge. »

Lo Hoge Raad dichiarava poi che la controversia verte in sostanza sui rapporti tra il succitato art. 47, n. 1 della WTK e l'art. 1946 del Burgerlijk Wetboek (codice civile olandese) il quale dispone che

« Chiunque possieda i requisiti del testimone deve deporre dinanzi al giudice. »

Tuttavia, sono dispensati dal deporre:

(...)

3) tutti coloro che siano tenuti ad osservare il segreto a causa del loro stato, professione o status giuridico, ma solo ed esclusivamente in merito a ciò che sia stato loro confidato in quanto tali. »

6 Poiché, secondo il diritto olandese, l'obbligo di osservare il segreto d'ufficio è un presupposto del diritto alla dispensa dal deporre, ma poiché il semplice fatto dell'esistenza di detto obbligo non implica necessariamente che l'interessato possieda tale diritto, lo Hoge Raad ritiene necessario determinare la portata dell'art. 46, n. 1 della WTK. A questo proposito esso rileva che l'adeguamento della WTK è stato effettuato con l'intento di armonizzare il diritto olandese alla direttiva, il che implica che l'art. 46 non può essere interpretato senza che si tenga conto della portata dell'art. 12 di detta direttiva.

7 Detto art. 12 recita:

« 1) Gli Stati membri prescrivono per tutte le persone che esercitano o hanno esercitato un'attività presso le autorità competenti l'obbligo del segreto d'ufficio. In virtù di questo obbligo nessuna informazione riservata da esse ricevuta in ragione dell'ufficio può essere divulgata a qualsiasi persona o autorità se non in forza di disposizioni legislative.

2) Il paragrafo 1 non impedisce tuttavia alle autorità competenti dei vari Stati membri di scambiarsi le informazioni previste dalla presente direttiva. Tali informazioni sono coperte dal segreto cui sono tenute le persone che esercitano o hanno esercitato un'attività presso l'autorità competente che le riceve.

3) Salvo i casi di competenza penale, l'autorità che riceve le informazioni può servirsene soltanto per l'esame delle condizioni di accesso degli enti creditizi e per facilitare il controllo delle liquidità e della solvibilità di tali enti e delle condizioni di esercizio dell'attività, o in connessione a ricorsi amministrativi contro le decisioni dell'autorità competente, o nel caso di azioni in sede giurisdizionale ai sensi dell'art. 13. »

8 È questo il contesto in cui lo Hoge Raad ha sollevato le seguenti questioni pregiudiziali:

- « 1) Se l'art. 12, n. 1, il quale stabilisce ciò che gli Stati membri devono prescrivere, si riferisca anche alle deposizioni effettuate dalle persone menzionate nella prima frase della suddetta disposizione in qualità di testimoni in una causa civile.
- 2) In caso di soluzione affermativa, se l'art. 12, n. 1 debba essere inteso nel senso che, in relazione a siffatte deposizioni, un'eccezione basata su una disposizione legislativa — ai sensi dell'ultima frase dell'art. 12, n. 1, che inizia con le parole "se non" ("tenzij") — può essere ammessa soltanto qualora possa essere basata su una disposizione legislativa specificamente intesa a stabilire una deroga al divieto di divulgare le informazioni contemplate.
- 3) Oppure se — sempre in caso di soluzione affermativa della prima questione — l'art. 12, n. 1 consenta di considerare una norma di carattere generale quale l'art. 1946, n. 1 del codice civile olandese come una disposizione legislativa in forza della quale possono essere divulgate le informazioni contemplate dall'art. 12, n. 1. »

Le osservazioni presentate

- 9 Secondo il comune, la prima questione va risolta negativamente. La direttiva tenderebbe a facilitare la sorveglianza effettiva sugli istituti di credito ed implicherebbe la possibilità di scambi d'informazioni tra le autorità competenti e quindi la garanzia del carattere riservato delle informazioni scambiate. Tuttavia, l'art. 12 della direttiva, dal momento che disciplina solo l'estensione ed i limiti dell'uso volontario delle informazioni fornite, contemplerebbe espressamente la possibilità, per il legislatore nazionale, di obbligare le autorità competenti a fornire informazioni. La direttiva avrebbe quindi voluto disciplinare l'uso volontario delle informazioni da parte delle competenti autorità, ma non avrebbe voluto interferire nei poteri del legislatore degli Stati membri.
- 10 Quanto alla seconda e alla terza questione, il comune rileva che spetta al giudice valutare gli interessi tutelati dal segreto d'ufficio, alla luce dell'interesse all'accertamento della verità in una causa civile. Le garanzie legislative prescritte dall'art. 12, n. 1 sarebbero interamente realizzate da detta valutazione giudiziaria delle norme di legge rispetto alla situazione concreta.

- 11 L'Hillenius sostiene invece, in primo luogo, che il diritto comunitario, non già quello nazionale, determina l'estensione e gli effetti del segreto d'ufficio di cui all'art. 12, n. 1 della direttiva. L'osservanza del segreto d'ufficio sarebbe concepita in linea di massima come un imperativo assoluto. Tanto la lettura dell'art. 12, quanto lo spirito della direttiva implicherebbero che le informazioni riservate che gli agenti dell'autorità competente ricevono per motivi d'ufficio non possono essere divulgate, nemmeno al giudice civile. Il segreto d'ufficio sarebbe quindi giustificato dal fatto che il legislatore comunitario mirava a creare i presupposti necessari per il controllo effettivo sugli istituti di credito — il quale implica lo scambio d'informazioni tra le autorità competenti — e, nel contempo, per la fiducia degli istituti controllati e del pubblico negli istituti stessi.
- 12 Quanto alla seconda e alla terza questione, l'Hillenius sostiene anzitutto che la deroga al segreto d'ufficio si può ammettere solo in forza di una norma di legge specialmente adottata all'uopo. Scopo della direttiva sarebbe inoltre quello di garantire che i dati scambiati fra le autorità competenti non siano soggetti a discipline nazionali diverse. Il n. 2 dell'art. 12 avrebbe quindi il chiaro scopo di derogare al n. 1. Infine, solo nei settori nominati al n. 3 dell'art. 12 la direttiva avrebbe inteso lasciare un margine per le disposizioni legislative nazionali in fatto di segreto d'ufficio ai sensi del n. 1 dello stesso articolo.
- 13 Secondo il governo della Repubblica federale di Germania l'art. 12, n. 1 della direttiva riguarda qualsiasi divulgazione di informazioni riservate e quindi comprende anche la divulgazione alla controparte in una causa civile. Questo segreto d'ufficio sarebbe un presupposto importante per il funzionamento del controllo bancario. Come le varie direttive del Consiglio relative alla libertà di stabilimento, l'attività e la sorveglianza delle aziende di credito obbligherebbero le pubbliche autorità nazionali a scambiarsi determinate informazioni importanti sugli istituti di credito, quindi l'osservanza del segreto d'ufficio dovrebbe essere garantita oltre i confini dello Stato membro. Quanto alla seconda ed alla terza questione, il governo tedesco osserva che l'art. 12, n. 1, lascia agli Stati membri il potere di disciplinare la divulgazione di informazioni mediante disposizioni legislative di carattere speciale o generale.

- 14 Il governo della Repubblica italiana deduce che la direttiva si richiama alla nozione di segreto d'ufficio, nota ai diritti nazionali. Di conseguenza, sarebbe ammesso che interessi generali possono prevalere sugli interessi tutelati dal segreto d'ufficio. La stessa direttiva definirebbe i limiti possibili del segreto d'ufficio mediante un criterio formale, cioè una disposizione di legge. Tuttavia, una definizione estremamente ampia ed imprecisa della deroga ammessa dalla legge nazionale potrebbe svuotare di contenuto l'obbligo di osservare il segreto. Di conseguenza, la disposizione di diritto nazionale che accertasse la deroga senza indicare in modo sufficientemente preciso le circostanze e le ragioni di interesse generale atte a giustificare la deroga stessa sarebbe in contrasto con lo scopo e con lo spirito della direttiva.
- 15 Quanto alla seconda questione, il governo italiano ritiene che l'art. 12 non disciplini il modo e la forma in cui la deroga all'obbligo del segreto d'ufficio va enunciata dal diritto nazionale.
- 16 Quanto alla terza questione, il governo italiano sostiene che non può essere risolta in sede d'interpretazione del diritto comunitario.
- 17 Il governo del Regno Unito rileva, come il governo tedesco, l'importanza fondamentale del segreto d'ufficio per l'acquisto e lo scambio d'informazioni tra le autorità competenti. Perciò, al fine di promuovere questo scambio d'informazioni, disposizioni specifiche sarebbero state adottate nei nn. 2 e 3 dell'art. 12, che trattano di dette informazioni trasmesse da un'autorità competente ad un'altra. Tuttavia, l'obbligo del segreto d'ufficio, non essendo assoluto, dovrebbe essere compatibile col diritto interno. Pur se la direttiva, secondo il governo britannico, non intende armonizzare le disposizioni nazionali in fatto di segreto d'ufficio e relative deroghe, queste non possono essere in contrasto con lo scopo della direttiva. Sarebbe quindi incompatibile con detto scopo l'autorizzare la divulgazione in circostanze tali che l'acquisto e lo scambio di informazioni venga ostacolato. Per questo motivo il governo del Regno Unito propone d'interpretare l'art. 12 nel senso che esso ammette, in via eccezionale, qualsiasi disposizione di diritto nazionale che autorizzi la divulgazione. Quanto all'ultima frase del n. 1, la direttiva non limiterebbe le eccezioni a quelle specificamente contemplate o dal testo stesso della direttiva, o da una specifica disposizione di legge nazionale.

- 18 La Commissione osserva anzitutto che la direttiva costituisce solo la prima tappa dell'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'accesso all'attività degli istituti di credito e al suo esercizio. La direttiva eliminerebbe solo le differenze più imbarazzanti fra le legislazioni nazionali. Tuttavia, onde consentire la sorveglianza effettiva sugli istituti di credito, l'art. 7 della direttiva contemplerebbe la collaborazione stretta e lo scambio d'informazioni fra le competenti autorità. Appunto in relazione a questo obbligo di collaborazione l'art. 12 sarebbe stato scritto. La Commissione rileva poi che i limiti del segreto d'ufficio sono diversi nei vari Stati membri, in particolare per quel che riguarda la possibilità di trasmettere informazioni agli uffici fiscali. Queste divergenze costituirebbero un ostacolo per il libero scambio di informazioni. Per risolvere il problema, l'art. 12, n. 1, obbligherebbe gli Stati membri ad adottare norme riguardanti il segreto d'ufficio, ma lascerebbe la possibilità di modulare i limiti del segreto mediante disposizioni di legge. Mentre il n. 2 garantirebbe detto libero scambio d'informazioni, il n. 3 introdurrebbe un nuovo elemento, vale a dire che le informazioni ottenute da un altro Stato membro possono essere usate solo per gli scopi indicati in detto numero.
- 19 Secondo la Commissione, l'art. 12 istituisce quindi un duplice regime. Il primo regime riguarda le informazioni ottenute nello stesso Stato membro le cui disposizioni di legge, ai sensi dell'ultima frase del n. 1, determinano l'estensione del segreto d'ufficio relativo a dette informazioni. Il secondo regime riguarda le informazioni ottenute da altri Stati membri, per le quali è stato istituito un regime comunitario il quale stabilisce che l'uso e la divulgazione delle informazioni ottenute sono disciplinate dai criteri del n. 3. Sarebbe quindi escluso che le informazioni ottenute da altri Stati membri vengano usate in una causa civile, salvo i casi contemplati dall'art. 13.
- 20 A parere della Commissione, le questioni sollevate dal giudice nazionale riguardano solo le informazioni ottenute nello Stato membro stesso, quindi il primo regime. Per quanto riguarda detto regime, la Commissione assume che gli Stati membri sono liberi di consentire deroghe più ampie al segreto d'ufficio se il principio del segreto rimane fermo. Nell'ambito di detto regime, sarebbe concepibile che le leggi nazionali lascino al giudice la cura di valutare l'interesse tutelato dal segreto d'ufficio rispetto ad altri interessi legittimi. Una norma di legge generale, in forza della quale una persona sia obbligata a comparire come testimone in una

causa civile, potrebbe essere considerata una disposizione legislativa ai sensi dell'art. 12, n. 1 ultima frase, a condizione che detta disposizione offra al giudice la possibilità di procedere al contemperamento degli interessi summenzionati.

Sugli scopi della direttiva 77/780 e sul contesto nel quale si trova l'art. 12 di cui trattasi

- 21 Per meglio risolvere le questioni sollevate circa l'interpretazione da darsi all'art. 12, n. 1, della direttiva 77/780, è anzitutto opportuno ricollocare detta disposizione nel contesto delle altre disposizioni della direttiva e degli scopi che essa persegue.
- 22 Dal secondo e dal terzo considerando della direttiva emerge che questa mira solo a sopprimere le differenze più imbarazzanti fra gli ordinamenti degli Stati membri per quel che riguarda il regime al quale sono sottoposti gli istituti di credito e che si deve procedere gradualmente nel creare il regime giuridico occorrente per un mercato comune degli istituti di credito.
- 23 L'art. 7 della direttiva prescrive che le autorità competenti degli Stati membri collaborino strettamente. Esse si comunicano tutte le informazioni relative alla direzione, alla gestione e alla proprietà di detti istituti di credito, informazioni atte a facilitare la loro sorveglianza e l'esame delle domande di autorizzazione, nonché qualsiasi informazione che possa facilitare il controllo della liquidità e della solvibilità di detti istituti. È questo il contesto in cui l'art. 12, n. 3, obbliga gli Stati membri a stabilire che le autorità che ricevono le informazioni possono usarle solo, in primo luogo, per l'esame delle condizioni di accesso all'attività di istituti di credito, in secondo luogo, onde facilitare il controllo dell'esercizio di detta attività, in particolare per quel che riguarda la liquidità e la solvibilità di detti istituti e, in terzo luogo, in caso di ricorso amministrativo o di procedimento giurisdizionale instaurato nei confronti dei provvedimenti delle autorità. Questa rigorosa limitazione dell'uso delle informazioni ammette tuttavia un'eccezione generale per quel che riguarda l'uso delle informazioni ottenute nell'ambito di un procedimento penale.
- 24 L'art. 12, n. 1, pur prescrivendo agli Stati membri l'obbligo di imporre il segreto d'ufficio, non definisce né il segreto né la sua estensione. Al contrario, lascia agli Stati membri il compito di disciplinare questi problemi, pur disponendo che le informazioni riservate che sono coperte dal segreto possono essere divulgate solo in

forza di norme di legge. Nella stessa prospettiva il n. 2 dell'art. 12 dispone che il segreto d'ufficio non può ostacolare lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e che tali informazioni rientrano nel segreto d'ufficio.

Sulla prima questione

- 25 La prima questione mira in sostanza ad accertare se l'art. 12, n. 1, a norma del quale l'obbligo di osservare il segreto d'ufficio, obbligo imposto a chi eserciti od abbia esercitato un'attività presso le autorità competenti, implica che le informazioni riservate ricevute per ragioni d'ufficio non possono in linea di massima essere divulgate ad alcuna persona o autorità, riguardi pure le ipotesi di deposizioni testimoniali in una causa civile.
- 26 L'esame degli scopi generali della direttiva e del contesto nel quale si colloca l'art. 12, n. 1 mette in luce che la direttiva, nella prospettiva finale di istituire il regime giuridico occorrente per un mercato comune degli istituti di credito, mira a facilitare la sorveglianza complessiva degli istituti di credito che operano in diversi Stati membri, sorveglianza esercitata dalle competenti autorità dello Stato membro nel quale l'istituto di credito ha la sede sociale. A motivo delle differenze nella disciplina della materia esistenti negli Stati membri, la direttiva precisa che le competenti autorità collaborano strettamente nel sorvegliare l'attività degli istituti di credito. A questo scopo la direttiva prescrive la garanzia del segreto d'ufficio nonché lo scambio obbligatorio, fra le competenti autorità di controllo, delle informazioni atte a facilitare il controllo della liquidità e della solvibilità di detti istituti.
- 27 Il funzionamento del controllo bancario fondato sulla sorveglianza nell'ambito dello Stato membro e sullo scambio di informazioni tra le competenti autorità richiede effettivamente la tutela del segreto d'ufficio. La divulgazione delle informazioni riservate, indipendentemente dal motivo, potrebbe avere conseguenze deplorabili, non solo per il singolo istituto di credito, ma anche per il funzionamento del sistema bancario in generale. Perciò, la mancanza di detto segreto potrebbe compromettere lo scambio obbligatorio d'informazioni tra autorità competenti in quanto, in tal caso, l'autorità di uno Stato membro non potrebbe avere la certezza che le informazioni riservate che essa ha fornito all'autorità di un altro Stato membro conservino in linea di principio carattere riservato.

- 28 In questo ordine di idee i governi e la Commissione, nonché il sig. Hillenius, hanno rilevato con ragione la grande importanza dell'obbligo di osservare il segreto per chi sia o sia stato al servizio di un'autorità competente. Quindi il disposto dell'art. 12, n. 1, secondo il quale le informazioni riservate ricevute per ragioni d'ufficio non « possono essere divulgate a qualsiasi persona o autorità se non in forza di disposizioni legislative », nonché gli scopi della direttiva mostrano che il divieto di divulgazione di cui trattasi comprende pure le deposizioni testimoniali nell'ambito di una causa civile.
- 29 Ne consegue che si deve risolvere la prima questione nel senso che l'art. 12, n. 1, della direttiva, in forza del quale l'obbligo di osservare il segreto d'ufficio imposto a chi svolga o abbia svolto attività presso le competenti autorità implica che le informazioni riservate per motivi d'ufficio non possono essere divulgate ad alcuna persona o autorità se non in forza di disposizioni di legge, riguarda pure le deposizioni testimoniali nell'ambito di una causa civile.

Sulla seconda e terza questione

- 30 La seconda e la terza questione fanno sorgere il problema se le disposizioni di legge cui si richiama l'art. 12, n. 1, della direttiva vadano intese nel senso che hanno come oggetto specifico l'istituzione o una deroga al divieto di divulgare il tipo di informazioni contemplato dalla direttiva ovvero comprendano disposizioni di portata generale sui limiti imposti all'obbligo di testimoniare dall'osservanza del segreto d'ufficio.
- 31 Come si è rilevato sopra, nell'esaminare il contesto dell'art. 12 e gli scopi perseguiti dalla direttiva, l'art. 12 fa parte della prima fase dell'armonizzazione e del coordinamento in fatto di istituti di credito. Benché prescriva agli Stati membri il divieto di massima di divulgare le informazioni riservate, esso tiene conto delle rilevanti disparità fra gli ordinamenti nazionali in fatto di tutela di detto segreto.
- 32 L'art. 12, n. 1, che non mira né ad istituire un obbligo tassativo né a disciplinare o ad armonizzare l'estensione del segreto d'ufficio, garantisce il segreto stesso salvo deroghe ad opera delle norme vigenti o future del diritto nazionale relativo alle circostanze nelle quali la divulgazione delle informazioni riservate è autorizzata. Il

richiamo generale alle disposizioni legislative di ciascuno Stato membro dimostra quindi che in questa prima fase, che ha il solo scopo di eliminare le differenze più imbarazzanti fra gli ordinamenti nazionali, le normative preesistenti o successive degli Stati membri possono derogare all'obbligo di osservare il segreto d'ufficio.

33 Quanto al conflitto che può determinarsi fra l'interesse all'accertamento della verità — indispensabile per l'amministrazione della giustizia — e l'interesse che determinate informazioni rimangano riservate, si deve precisare che spetta al giudice contemperare detti interessi se il legislatore nazionale non ha risolto il conflitto mediante specifiche disposizioni di legge. Quindi, in un caso come la fattispecie, nel quale, secondo l'interpretazione data dal giudice nazionale, la normativa nazionale ha carattere generale, spetta al giudice nazionale porre a raffronto detti interessi prima di decidere se il testimone che abbia ricevuto informazioni riservate possa o no invocare il segreto cui è tenuto. In questo contesto, gli spetta in particolare valutare, se del caso, il peso che si deve attribuire al fatto che le informazioni siano state ricevute dalle competenti autorità di altri Stati membri, a norma dell'art. 12, n. 2 della direttiva.

34 È quindi opportuno risolvere la seconda e la terza questione nel senso che le disposizioni legislative che consentono, a norma dell'art. 12, n. 1 della direttiva, di divulgare informazioni ottenute in via riservata comprendono le disposizioni di portata generale che non abbiano lo scopo specifico di istituire una deroga al divieto di divulgare il tipo di informazioni contemplate dalla direttiva, ma fissi i limiti che l'osservanza del segreto d'ufficio pone per l'obbligo di testimoniare.

Sulle spese

35 Le spese esposte dai governi della Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica italiana e dal Regno Unito nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte non sono ripetibili. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi pronunciarsi sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dallo Hoge Raad der Nederlanden con ordinanza 13 aprile 1984, dichiara:

- 1) L'art. 12, n. 1, della direttiva 77/780, in forza del quale l'obbligo di osservare il segreto d'ufficio imposto a chi svolga o abbia svolto attività presso le competenti autorità implica che le informazioni riservate ricevute per motivi d'ufficio non possono essere divulgate ad alcuna persona o autorità se non in forza di disposizioni di legge, riguarda pure le deposizioni testimoniali nell'ambito di una causa civile.
- 2) Le disposizioni legislative che consentono, a norma del summenzionato art. 12, n. 1, di divulgare informazioni ricevute in via riservata comprendono le disposizioni di portata generale che non abbiano lo scopo specifico di istituire una deroga al divieto di divulgare il tipo d'informazioni contemplate dalla direttiva, ma fissano i limiti che l'osservanza del segreto d'ufficio pone per l'obbligo di testimoniare.

Mackenzie Stuart	Everling	Bahlmann	Joliet	
Bosco	Koopmans	Due	Galmot	O'Higgins

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, l'11 dicembre 1985.

Il cancelliere
P. Heim

Il presidente
A. J. Mackenzie Stuart